

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIANCARLO BINELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	2
Disegno di legge (Discussione e approvazione, con esame congiunto di una sentenza della Corte costituzionale):	
Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (5685);	
Sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991 (doc. VII, n. 1150) ..	2
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	2, 4, 6, 7, 8
Binelli Giancarlo, <i>Presidente</i>	5
Goria Giovanni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	4, 5, 7
Ferrari Marte (gruppo PSI)	5
Martino Guido (gruppo PRI), <i>Relatore</i>	2, 6
Montecchi Elena (gruppo comunista-PDS)	5
Zuech Giuseppe (gruppo DC)	4, 7
Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	8

La seduta comincia alle 16.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Andreoni, Biasci, Micheli, Orciari, Silvestri e Urso sono sostituiti, rispettivamente dai deputati Rinaldi, Perrone, Bianchi, Noci, Sapienza e Bortolani.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (5685) ed esame congiunto della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991 (doc. VII, n. 1150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia ». Ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del regolamento, sarà esaminata congiuntamente la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso, rispettivamente in data 17 e 30 luglio 1991, parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge n. 5685.

L'onorevole Guido Martino ha facoltà di svolgere la relazione.

GUIDO MARTINO, *Relatore*, Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge n. 5685, cui è stato abbinato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 108 del regolamento, il seguito dell'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991, torna oggi all'esame della nostra Commissione, dopo la sede referente, per ottenere la sua definitiva approvazione.

La Corte costituzionale, con la suddetta recentissima sentenza, ha dichiarato l'incostituzionalità di varie norme della legge n. 87 del 1990, determinandone purtroppo l'inapplicabilità. Per ovviare a tale inconveniente, il Governo ha presentato il disegno di legge in discussione, al quale sono state apportate minime variazioni, che i colleghi già conoscono e che non è quindi il caso di illustrare.

Credo valga la pena che il provvedimento, che consta di soli 4 articoli, sia posto immediatamente in discussione proprio al fine di evidenziare se vi sia necessità di qualche altra modifica oltre quelle già apportate, peraltro di minima entità rispetto al testo formulato dal Governo, che è apparso estremamente idoneo ed opportuno. Do quindi lettura del testo elaborato in sede referente:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia dai realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

4. Il Comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale.

2. L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è abrogato.

ART. 2.

1. L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantuno per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato.

2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sono abrogati.

ART. 3.

1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite dei 2 per mille, derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo il quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ringrazio innanzitutto il relatore ed i componenti la Commissione e mi auguro che si possa arrivare nell'odierna seduta all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

A nome del Governo, preannuncio la presentazione di una modifica di scarso rilievo che deriva da un impegno governativo che, come qualche volta accade, era sfuggito nella stesura originaria. In sostanza, a norma del comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico è composto di sette membri, mentre con l'emendamento si tende ad estenderne la composizione a otto membri, includendo un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Si tratta infatti di un comitato rappresentativo della realtà governativa, di cui giustamente tale Ministero intende far parte.

Si tratta di una modifica non sostanziale e sarei grato alla Commissione se l'accogliesse.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

1. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle re-

gioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

Considerato il contenuto di tale emendamento, per motivi di economia dei lavori, lo trasmetterò immediatamente alla Commissione bilancio per il relativo parere.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE ZUECH. Il gruppo democristiano concorda sull'emendamento presentato dal ministro e non ha nulla da eccepire per quanto riguarda la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del marzo 1991, la cui conseguenza purtroppo è stata la riduzione della disponibilità finanziaria per l'intervento da 340 a 200 miliardi. Tale disponibilità è sicuramente insufficiente, ma è meglio che niente. Ricordo che in passato fu avanzata una richiesta di circa 700 miliardi per garantire un minimo di ristrutturazione in materia di zootecnia. Mi auguro — ed invito fin d'ora il Governo ad agire in questo senso — che nella prossima legge finanziaria si possano recuperare questi fondi, perché vi sarà necessità di procedere ad interventi in queste strutture anche negli anni futuri, se vogliamo porle in grado di competere sui mercati europei nel 1993.

Vorrei far presente, inoltre, signor ministro, un punto della relazione tecnica che accompagna il disegno di legge al nostro esame che il gruppo al quale appartengo non condivide. In sostanza, in tale relazione si afferma che ai relativi finanziamenti potranno essere ammesse strutture sia pubbliche sia private e si procede ad un'elencazione che non riteniamo opportuna; infatti, anche noi avremmo qualche struttura da suggerire, come per esempio la Corezoo Grosoli in Veneto. Al contrario, sarà il comitato di cui all'articolo 1 ad identificare i progetti di carattere nazionale meritevoli di essere finanziati, anche alla luce della disponibilità finanziaria molto limitata.

Comunque, a parte l'inopportunità, a nostro giudizio, dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, il gruppo democristiano dichiara il proprio voto favorevole al provvedimento, che è molto atteso dal comparto zootecnico italiano, con l'auspicio che il Senato possa approvarlo in via definitiva in tempi brevi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIANCARLO BINELLI

ELENA MONTECCHI. Abbiamo già avuto modo di discutere sul provvedimento in Commissione e nel Comitato ristretto; all'epoca abbiamo espresso alcune osservazioni di fondo, che ci hanno portato a dichiarare il nostro voto contrario, senza per ciò tenere un atteggiamento ostruzionistico. Desidero ora richiamare in modo sintetico quelle osservazioni, dato che in questa sede riconfermiamo quella scelta di voto.

Abbiamo mosso rilievi innanzitutto sugli obiettivi e sugli strumenti di una legge che pure abbiamo riconosciuto importante per il comparto zootecnico, in particolare rispetto al fatto che l'articolo prevede un intervento straordinario all'interno del quale si fa fatica ad individuare gli elementi di innovazione e di ristrutturazione dell'intero settore e, in tale contesto, un intervento di riqualificazione della spesa pubblica. Sono state illuminanti, a questo proposito, le citazioni effettuate dal collega Zuech dei punti di crisi che, non a caso, sono richiamati nella relazione che accompagna il disegno di legge; accanto ad essi, però, ve ne sono molti altri sui quali occorre intervenire. In particolare riteniamo manchi un quadro di riferimento generale e vorremmo capire come, ad esempio, nel settore della macellazione si vada nel senso di qualificati ed oculati interventi di spesa pubblica.

Un'altra osservazione sostanziale riguarda il comitato e la sua funzione istituzionale, nonché il tipo di copertura finanziaria rispetto al quale la Corte costituzionale è intervenuta.

Per queste considerazioni, pur considerando positive alcune modifiche introdotte nel corso della discussione, il gruppo comunista-PDS annuncia il suo voto contrario sul disegno di legge.

MARTE FERRARI. L'urgenza di questo provvedimento non è disconosciuta da nessuno, ma è fuori di dubbio che rimangono esigenze che dovrebbero portare ad un maggior approfondimento della questione. Ritengo comunque che sia importante aver raggiunto un'intesa, in modo da poter determinare indirizzi operativi per l'utilizzazione dei fondi. Non possiamo, infatti, continuare a stanziare somme che restano poi improduttive; rimangono soltanto quattro mesi del 1991 e perciò è evidente l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, sul quale annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GUIDO MARTINO, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere a quanto ho già affermato; desidero soltanto sottolineare, in merito alle osservazioni del deputato Zuech, che le strutture elencate nella relazione tecnica sono solo quelle pubbliche. Per tutte le altre, ben altra è la soluzione che si vorrebbe adottare secondo il testo che ho presentato ed illustrato in altra occasione.

Mi sembra estremamente accettabile l'emendamento preannunciato dal Governo e pertanto chiedo l'approvazione del disegno di legge così come verrà modificato, sul quale, a nome del gruppo repubblicano, annuncio il voto favorevole.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'onorevole Martino mi ha aiutato con una precisazione che intendevo fare; non si tratta di operare discriminazioni inusitate, ma di individuare cinque realtà afferenti alla legge n. 910 del 1966, indicando quelle più bisognose di finanziamenti. Per le altre residuano 175 miliardi.

Rinnovo infine il mio ringraziamento a tutti gli intervenuti.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO CAMPAGNOLI**

GUIDO MARTINO, *Relatore*. propongo che sia adottato come testo-base quello elaborato in sede referente, di cui è stata già data lettura all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.

2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.

4. Il Comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive

e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale ».

2. L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è abrogato.

Poiché la Commissione bilancio nel frattempo ha espresso parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo, di cui ho dato precedentemente lettura, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il Comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il cinquantesimo per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.

2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:

a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;

b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche

estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;

c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;

d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal Comitato ».

2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, sono abrogati.
(È approvato).

ART. 3.

1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Gli onorevoli Bruni, Rinaldi, Zuech, Rabino, Martino, Torchio, Montecchi, Bi-

nelli e Nardone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione agricoltura,

rilevata la situazione di grave squilibrio del mercato delle carni bovine, influenzato in particolare dalla struttura molto frazionata dell'industria di macellazione e degli allevamenti;

sottolineata la diffusa arretratezza tecnologica degli impianti e conseguente l'esigenza di razionalizzazione e sviluppo;

considerato che la legge finanziaria 1988 ha già autorizzato il concorso statale negli interessi sui mutui contratti da cooperative e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

evidenziato che le operazioni di risanamento non sono state realizzate in attesa della approvazione del programma di settore;

impegna il Governo

a prevedere che il predetto limite di impegno di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, decorra dal 1° gennaio 1991 ».

0/5685/XIII/1

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se ben ricordo, i limiti di spesa possono essere indicati sia a fondo globale, e come tali devono essere attivati da un provvedimento legislativo, sia in un testo di legge positiva e come tali decorrono dall'anno di riferimento. Se vale il primo caso, purtroppo l'impegno del Governo non è sufficiente, ma occorre una collaborazione con il Parlamento; se vale il secondo caso, direi che l'impegno del Governo è superfluo.

Tuttavia il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione, per quello che rientra nelle sue possibilità.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

GIUSEPPE ZUECH. No, non insistiamo.

X LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1991

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia (5685):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	7

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchi, Bortolani, Bruni Francesco, Campagnoli, Ferrari Marte, Lobianco, Martino, Noci, Pellizzari, Perrone, Rabino, Ricci, Rinaldi, Rosini, Sapienza, Torchio, Zambon e Zuech.

Hanno votato no:

Barzanti, Binelli, Civita, Montecchi, Nardone, Poli e Toma.

La seduta termina alle 16,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 9 agosto 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO